



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2592 del 18 maggio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 17 marzo 2020, in relazione al ricorso n. 3592, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione di un servizio di investimento, in particolare sotto il profilo dell'inadempimento agli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto e della omessa rilevazione dell'inadeguatezza delle operazioni rispetto al profilo.

Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

2. Dopo aver inviato un reclamo in data 10 ottobre 2018, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del giorno 15 ottobre in maniera non giudicata

soddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di essere stato indotto, nell'arco di tempo dal 2009 al 2016, all'acquisto di titoli rappresentati da azioni e obbligazioni subordinate emesse dall'intermediario con cui intratteneva anche il rapporto per la prestazione del servizio di investimento, arrivando così a detenere azioni e obbligazioni per un controvalore complessivo investito, al netto di quanto ottenuto da rivendite parziali di questi titoli, di € 27.989,52.

Il ricorrente lamenta quindi: (i) l'inadeguatezza delle operazioni, sia in rapporto al proprio profilo (che il ricorrente riporta essere basso), sia per eccesso di concentrazione (tutti i propri investimenti erano stati allocati in titoli dell'intermediario); (ii) di non aver ricevuto alcuna informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati e in particolare in relazione al loro carattere illiquido.

Sulla base di quanto esposto, il ricorrente conclude chiedendo al Collegio, in via principale, di accertare la nullità delle operazioni di investimento e per l'effetto di dichiarare l'intermediario tenuto alla restituzione del capitale investito, al netto di quanto ricavato dalle vendite parziali, pari a € 27.989,52, e, in subordine, di dichiararlo tenuto al risarcimento dei danni sofferti in ragione dei dedotti inadempimenti, che quantifica nella medesima misura complessiva.

3. L'intermediario si è costituito nei termini indicati dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente premette una breve ricostruzione dello sviluppo della relazione contrattuale. Al riguardo l'intermediario conferma che il ricorrente è titolare delle azioni e obbligazioni oggetto del ricorso, indicando nel contempo le diverse operazioni d'investimento che hanno portato il ricorrente a detenere complessivamente il pacchetto azionario e obbligazionario sopra richiamato.

L'intermediario si sofferma, quindi, sulle contestazioni riguardanti l'inadempimento degli obblighi informativi. Al riguardo il resistente sostiene che il ricorrente è sempre stato perfettamente a conoscenza della tipologia dell'investimento sottoscritto, e di non avere comunque contravvenuto alle

disposizioni impartite dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009, per l'ipotesi di collocamento e distribuzione di prodotti illiquidi, giacché i propri titoli non erano classificabili come tali al momento degli acquisti per cui è controversia. Segnala, altresì, che in occasione delle operazioni di adesione ai molteplici successivi aumenti di capitale, il ricorrente ha dato atto di avere preso visione del prospetto informativo e della relativa scheda rischi.

L'intermediario contesta altresì la quantificazione del danno. Al riguardo segnala che, negli anni, il ricorrente ha percepito dividendi sulle azioni e cedole sulle obbligazioni convertibili, oltre ad aver ricevuto in assegnazione gratuita n. 91 azioni, sicché i relativi valori andrebbero detratti dall'eventuale risarcimento, unitamente al valore ancora realizzabile delle azioni in portafoglio.

4. Nelle controdeduzioni e nelle repliche finali, le parti sostanzialmente confermano le precedenti difese, insistendo quindi per l'accoglimento delle rispettive domande.

DIRITTO

I. E' fondata, e assorbente di ogni altra domanda formulata dal ricorrente, la domanda di risarcimento del danno, sotto il profilo dell'inadeguatezza delle operazioni proposte dal resistente. Infatti, dal questionario MiFID risulta che il ricorrente aveva un profilo "basso". Di contro, si deve ritenere che, nonostante il resistente avesse classificato le proprie azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio "basso", successivamente elevato a "medio", esse in realtà all'epoca delle operazioni in questione fossero già caratterizzate da una rischiosità "alta", trattandosi di azioni non quotate su un mercato regolamentato. Inoltre, dagli estratti conto risulta che il ricorrente ha finito con l'investire l'intero proprio patrimonio mobiliare detenuto presso il resistente in azioni e obbligazioni subordinate emesse dallo stesso resistente. Tanto basta, allora per ritenere che tutte le operazioni oggetto del presente giudizio fossero al tempo non adeguate rispetto al profilo del cliente odierno ricorrente.

4. Accertato l'inadempimento dell'intermediario per le operazioni di investimento in azioni e obbligazioni subordinate oggetto, e ritenuto che esso abbia avuto una decisiva incidenza causale nelle scelte di investimento, essendo il resistente venuto meno all'obbligo di astenersi dal raccomandare operazioni non adeguate al profilo del cliente, occorre procedere alla liquidazione del danno.

È avviso del Collegio che nel caso in esame il danno possa essere liquidato in misura pari al capitale complessivamente impiegato nell'acquisto dei titoli di che trattasi, al netto di quanto ricavato dalla rivendita parziale dei titoli in questione, e quindi una somma pari a complessivi € 51.898,80.

Tale esito è conseguenza del fatto che – come il Collegio ha già avuto modo di precisare nelle sue più recenti decisioni sul medesimo tema (cfr. decisione n. 2151 del 17 gennaio 2020) – con decorrenza dal 4 dicembre 2019 la piattaforma multilaterale di negoziazione Hi-Mtf ha deliberato di sospendere gli scambi delle azioni dell'intermediario. Una misura, questa, a cui ha poi fatto seguito la determinazione della CONSOB che con la delibera n. 21190 del 17 dicembre 2019 ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti i mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall'intermediario. Tale circostanza preclude, allora, la possibilità di continuare a fare applicazione del criterio adottato fino a dicembre 2019 per controversie analoghe che hanno coinvolto il resistente, vale a dire impedisce di detrarre dal capitale investito il valore di scambio delle azioni come potenzialmente realizzabile appunto attraverso la vendita tramite detti sistemi. Gli è, infatti, che con la sospensione delle negoziazioni quella possibilità è, almeno a oggi, azzerata, nè sussiste, sempre a oggi, alcun altro mezzo per gli azionisti per recuperare almeno parte del valore investito.

Ai fini della liquidazione del danno, dal capitale investito deve, tuttavia, essere detratto l'ammontare dei dividendi percepiti e delle cedole incassate a valere sulle obbligazioni, in quanto si tratta di utilità conseguenti alle operazioni contestate, e che il ricorrente non avrebbe ottenuto in loro assenza: tali utilità ammontano a complessivi € 2.567,28, sicché il danno da risarcire risulta pari a € 25.421,70. A

tale importo deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di € 1.645,00.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per le ragioni indicate in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 27.066,70, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo. Il Collegio fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi